



Confederazione Nazionale
dell' Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione di Bologna
40127 Bologna - Viale Aldo Moro 22
Tel.051-299111 Fax 051-6310170
Cod.Fisc.80040250377
Web: www.bo.cna.it - E-mail: info@bo.cna.it

Bo 07/03/2003

Alle Imprese che applicano il CCNL Pulitintolavanderie

SINTESI ACCORDO CONTRATTUALE SETTORE PULITINTOLAVANDERIE ARTIGIANATO

In data 21 gennaio 2003, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante il settore pulitintolavanderie artigianato. Considerato che il C.C.N.L. per i dipendenti di imprese artigiane del settore pulitintolavanderie è scaduto in data 31 dicembre 2000 e, coerentemente con il recente Accordo Interconfederale 20 maggio 2002, stipulato tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori Cgil-Cisl-Uil, si è definito quanto di seguito specificato.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Con decorrenza **1 febbraio 2003 e 1 giugno 2003** i minimi retributivi del settore pulitintolavanderie artigianato subiranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

livelli	aumenti 1 febbraio 2003	aumenti 1 giugno 2003	totale
6S	27,11	27,12	54,23
6	25,61	25,61	51,22
5	23,30	23,30	46,60
4	21,51	21,51	43,02
3	20,62	20,63	41,25
2	19,77	19,77	39,54
1	18,70	18,70	37,40

UNA - TANTUM

Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo contrattuale (21 gennaio 2003), deve essere riconosciuta una cifra "una tantum", a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" (1 gennaio 2001 - 31 marzo 2002). Gli importi forfetari sono i seguenti:

	Importi di una tantum ridotti in caso di corresponsione dell'i.v.c.
Operai-impiegati-intermedi	90 euro
Apprendisti	67,50 euro

Gli importi di una tantum ridotti, rispettivamente pari a **90 euro lordi** per gli operai-impiegati-intermedi e a **67,50 euro lordi** per gli apprendisti, **devono essere corrisposti unitamente alle retribuzioni del mese di giugno 2003.**

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (I.V.C.)

Considerato che il presente accordo sindacale non rappresenta un rinnovo contrattuale in senso stretto, ma potrebbe definirsi piuttosto un "accordo ponte" per raggiungere la stipula del nuovo C.C.N.L. del settore pulitintolavanderie artigianato, si deve continuare ad erogare l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.), con gli importi in vigore dal mese di luglio 2001, già presenti nelle tabelle salariali in uso.

TRATTENUTA SINDACALE

Contestualmente alla stipula dell'accordo sindacale relativo alla parte economica, le parti sociali firmatarie hanno definito un protocollo riguardante le modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per la trattativa sindacale.

Si tratta, in altre parole, di una richiesta delle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil, rivolta ai **lavoratori non iscritti ai sindacati medesimi**, di contribuire, attraverso **una ritenuta, pari a 15 euro, da effettuarsi sulle retribuzioni del mese di giugno 2003**, alle spese sostenute per il rinnovo contrattuale.